



Ordine degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Trento

ANNO XXVI N.4



BIMESTRALE DI INFORMAZIONE DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Sommario del quaderno N.4 / 2007

Leggi I Decreti	PIANO URBANISTICO PROVINCIALE II adozione	.3
	AGENZIA DELLE ENTRATE CIRCOLARE N. 36 DEL 31.05.2007	.10
	AGEVOLAZIONI IRPEF PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE	.18
	TARIFFA URBANISTICA ADEGUAMENTO ISTAT MAGGIO 2007-08-01	.25
Note I Avvisi	Preiscrizioni al corso 2007-2008 di Architettura Bioecologica ANAB - IBN - SIB	.26

Publicazione bimestrale
in abbonamento postale

Direttore responsabile
Arch. Ivo Fadanelli

Redazione a cura di
A. Moschini e L. Feorizzi

Direzione:
Galleria dei Legionari, 4
38100 Trento
Tel. 0461/236364
Fax. 0461/265274
e-mail: infotrento@awn.it
sito internet: www.tn.archiworld.it

Raccolta Pubblicitaria:
GBF sas - Via Lunelli, 13
38100 Trento
Tel. 0461/420708- Fax 429742

Progetto grafico:
GBF sas Trento

Stampa:
LA GRAFICA srl
Z.I. via Matteotti 16
38065 Mori (TN)

In copertina:
Miquel Adrià, Isaac Broid, Michael Rojkind
Edificio - Città Del Messico
(veduta interna atrio centrale)

Scritti, fotografie e disegni impegnano
soltanto la responsabilità dell'autore
Autorizzazione del Tribunale di Trento
N. 380 R.st. 14/6/82

PIANO URBANISTICO PROVINCIALE Il adozione

A seguito della seconda adozione del PUP da parte della Giunta Provinciale pubblichiamo di seguito la delibera n. 1279/2007 e le circolari 1019/07 del 18.06.2007 e 4510/07 del 05.07.2007.

La documentazione completa è disponibile all'indirizzo <http://www.urbanistica.provincia.tn.it/pup/default.htm>



D.G.P. 1279/2007 dd. 15.06.2007

Seconda adozione del progetto di nuovo Piano urbanistico provinciale, ai sensi dell'articolo 33, comma 6, della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio).

[...omissis...]

Il Relatore comunica,

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2402 del 17 novembre 2006 è stato adottato il progetto di nuovo Piano urbanistico provinciale (PUP), a termini dell'articolo 33 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 e successive modificazioni.

In seguito alla predetta adozione, il progetto di piano è stato depositato a disposizione del pubblico, per 60 giorni consecutivi, dal 27 novembre 2006 al 25 gennaio 2007, e nei 30 giorni successivi alla scadenza del deposito, sono state presentate dai soggetti interessati le relative osservazioni. Ai fini del loro esame e della predisposizione delle relative risposte, per gruppi ed in forma sintetica, le osservazioni sono state raccolte in una tabella riepilogativa, costituente uno specifico allegato del piano.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, le osservazioni ai piani urbanistici hanno una funzione essenzialmente collaborativa ai fini di una stesura definitiva del piano che tenga conto dei suggerimenti dei soggetti interessati, ferma restando la funzione di atti di alta amministrazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e l'assoluta preminenza dell'interesse pubblico perseguito con gli stessi rispetto all'interesse del privato eventualmente contrastante.

L'esame delle osservazioni da parte delle strutture provinciali competenti è pertanto avvenuto nell'ottica di verificare e considerare le osservazioni recependo i suggerimenti costituenti un contributo per migliorare e perfezionare i contenuti del progetto di piano, fermi restando i principi generali ispiratori dello stesso.

Nel periodo di deposito sono stati altresì richiesti i seguenti pareri:

- *parere della Commissione urbanistica provinciale, con nota di data 24 novembre 2006, prot. n. 784/Ass., a termini del comma 4 dell'articolo 33 della L.P. n. 22/91;*
- *osservazioni a scopo di coordinamento del Ministero per le Infrastrutture e del Ministero dei Trasporti, con nota di data 5 dicembre 2006, prot. n. 795/Ass-13-II-PGM, a termini del*

comma 5 dell'articolo 33 della L.P. n. 22/91;

- parere del Consiglio delle autonomie locali, con nota di data 5 dicembre 2006, prot. n. 815/Ass/06, a termini dell'articolo 8 della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7.

La Commissione urbanistica provinciale si è espressa con parere di data 8 febbraio 2007.

Il Consiglio delle autonomie locali ha trasmesso le proprie osservazioni con nota di data 23 febbraio 2007, prot. n. 137.

Il Ministero delle Infrastrutture, con nota di data 5 marzo 2007, prot. n. 1257, ha comunicato di aver trasmesso il progetto di piano al Consiglio Superiore dei lavori pubblici che, nell'adunanza della Seconda sezione del giorno 14 febbraio 2007 ha esaminato, sotto il profilo di propria competenza, il piano medesimo esprimendosi favorevolmente, con raccomandazioni ed osservazioni. Con la nota citata, il Ministero ha precisato che il Voto del Consiglio Superiore dei lavori pubblici era in fase di elaborazione e che il parere di competenza del Ministero sarebbe stato formulato di conseguenza successivamente all'emanazione del Voto medesimo. In data 7 giugno 2007 è pervenuto il parere definitivo del Ministero al quale è stato allegato il citato parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

In allegato alla presente deliberazione è riportato sinteticamente il contenuto dei pareri e le relative risposte.

In un apposito allegato è illustrato il metodo seguito per esame delle osservazioni pervenute e per fornire una risposta sintetica, per soggetto ed argomento; il medesimo allegato contiene altresì lo schema riepilogativo delle osservazioni pervenute e delle relative risposte in forma sintetica.

Tenuto conto delle osservazioni e dei pareri pervenuti, le modifiche ed integrazioni al piano medesimo, come puntualmente descritto negli allegati predetti, hanno riguardato:

- l'adeguamento della relazione;
- la modifica delle norme di attuazione;
- l'adeguamento ed il perfezionamento della cartografia che ora è redatta come segue:
 - a) in scala 1:50.000: per l'inquadramento strutturale, la carta delle tutele paesistiche e le reti ecologiche ambientali;
 - b) in scala 1:25.000: per la carta del paesaggio ed il sistema insediativo e reti infrastrutturali;
 - c) in stralci planimetrici in scala 1:10.000: per le tavole concernenti le aree agricole e le aree agricole di pregio del sistema insediativo e reti infrastrutturali.

Tenuto conto che con la deliberazione di prima adozione del piano n. 2402 del 17 novembre 2006 sono state sottoposte al regime di salvaguardia le invarianti di cui all'articolo 8, ferma restando la disciplina prevista dalle leggi vigenti, nonché le aree agricole e le aree agricole di pregio di cui agli articoli 37 e 38 delle norme di attuazione, a termini del comma 2 dell'articolo 63 della legge provinciale n. 22 del 1991, con il presente provvedimento devono altresì essere precisate le modifiche al regime di salvaguardia da osservare in sede di esame da parte dei comuni delle richieste dei titoli abilitativi edilizi, determinandone le relative modalità.

Ai fini dell'applicazione del regime di salvaguardia, in attesa dell'entrata in vigore del nuovo PUP e dei relativi provvedimenti attuativi, il rilascio del titolo abilitativo edilizio, ferme restando le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, è subordinato al nulla osta della Giunta provinciale.

Nel confermare le motivazioni della deliberazione n. 2402 del 2006 che richiedono l'applicazione del regime di salvaguardia alle invarianti, alle aree agricole e alle aree agricole di pregio, la salvaguardia, a decorrere dalla data del secondo deposito del piano, si applica con riferimento alle cartografie modificate ed in particolare, per le aree agricole, ai nuovi appositi stralci cartografici in scala 1:10.000, nonché alle norme di attuazione, così come modificate con la presente seconda adozione del piano, e riguarda:

- a) gli interventi che interessano le invarianti di cui all'articolo 8, ferma restando la disciplina prevista dalle leggi vigenti;
- b) la realizzazione di nuove strutture destinate alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli nonché di impianti per il recupero e trattamento di residui zootecnici e agricoli per la produzione di biogas, anche per la produzione di energia, di cui al comma 3 dell'articolo 37;
- c) la realizzazione di nuovi edifici da destinare ad esercizi agrituristici di cui al comma 5 dell'articolo 37;
- d) la realizzazione di manufatti e infrastrutture di cui all'articolo 37, commi 3, 4 e 5, nelle aree agricole di pregio.

Per gli interventi riguardanti le aree agricole di cui alle lettere b), c) e d) del precedente periodo, in attesa della costituzione dell'organo provinciale di cui all'articolo 37, comma 5, lettera d), delle norme di attuazione del piano, il nulla osta della Giunta provinciale è preceduto dal parere espresso da una conferenza di servizi alla quale partecipano funzionari designati dai dirigenti generali del Dipartimento Agricoltura e Alimentazione e del Dipartimento Urbanistica e Ambiente.

Ne consegue che i comuni e le competenti commissioni per la tutela del paesaggio dovranno sospendere i procedimenti di rilascio dei titoli abilitativi edilizi (concessione edilizia, DIA e accertamento di conformità urbanistica) e delle autorizzazioni paesaggistiche richiedendo per gli interventi predetti il nulla osta preventivo della Giunta provinciale, per il tramite del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio al quale sono affidate le funzioni di segreteria della conferenza. A tal fine dovranno essere trasmessi al predetto servizio provinciale due copie degli elaborati progettuali completi che saranno restituite al comune ovvero alla commissione tutela paesaggio competente dopo il provvedimento della Giunta provinciale. Per gli interventi che interessano le aree agricole i comuni e le competenti commissioni per la tutela del paesaggio prima dell'invio della documentazione al servizio provinciale citato richiedono altresì all'interessato, ad integrazione della documentazione ordinaria e mediante sospensione del procedimento di competenza, una dichiarazione sottoscritta dallo stesso contenente le seguenti precisazioni:

- se l'interessato è imprenditore agricolo a titolo professionale e, in caso positivo, la specificazione delle sezioni di iscrizione all'elenco degli imprenditori agricoli e/o dell'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e relativa partita IVA;
- per gli interventi nelle aree agricole di pregio, la dimostrazione, valutate le alternative, della non convenienza, anche sotto il profilo paesaggistico-ambientale, di ubicare le opere in aree diverse da quelle previste.

Il termine del procedimento per il rilascio del nulla-osta è stabilito in sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; fino all'adozione del nulla-osta della Giunta provinciale i termini

dei procedimenti per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e dei titoli abilitativi edilizi sono sospesi.

In caso di mancato rilascio del nulla osta provinciale la richiesta ovvero l'efficacia del titolo edilizio nonché dell'autorizzazione paesaggistica sono sospese in attesa dell'entrata in vigore del nuovo PUP. Qualora con l'entrata in vigore del piano vengano confermate le previsioni nei cui confronti sussiste il contrasto delle opere previste le domande sono definitivamente rigettate. Per le concessioni edilizie già rilasciate e DIA presentate che siano state sospese per contrasto con le previsioni del PUP, si applica il comma 7 dell'articolo 89 della L.P. n. 22/91.

Per la durata della salvaguardia del nuovo PUP si applica il comma 5 dell'articolo 63 della L.P. n. 22/91, ai sensi del quale le sospensioni previste dal predetto articolo non possono essere protratte oltre quattro anni dalla data di adozione del progetto del piano e comunque non oltre diciotto mesi dalla data dell'adozione del disegno di legge da parte della Giunta provinciale.

Per quanto concerne la salvaguardia relativa alle invariati, rimane fermo che qualora gli interventi siano subordinati al rilascio di atti di assenso da parte delle strutture provinciali competenti ai sensi delle leggi vigenti, non è richiesto il nulla osta della Giunta provinciale, secondo quanto già previsto dalla deliberazione n. 2402 del 2006.

Per quanto concerne infine il regime transitorio applicabile per l'approvazione delle varianti ai piani regolatori generali vigenti, secondo le procedure della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 e successive modificazioni, si conferma, secondo quanto già previsto dalla deliberazione n. 2402 del 2006, che in attesa dell'entrata in vigore dei piani territoriali delle comunità redatti in conformità al nuovo Piano urbanistico provinciale, la Giunta provinciale richiederà alla Commissione urbanistica provinciale e al Servizio provinciale competente, oltre all'accertamento di conformità con le previsioni del PUP vigente, approvato con legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26 e modificato con la variante approvata con legge provinciale 7 agosto 2003, n. 7, anche una verifica in merito alla coerenza delle varianti medesime con le previsioni del nuovo PUP, con particolare riferimento a quelle di maggior tutela rispetto al PUP vigente, quali quelle indicate dall'articolo 48, comma 2, delle norme di attuazione, ed ai contenuti della carta del paesaggio.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- **udito il Relatore;**
- **vista la legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio);**
- **visto il Progetto di nuovo Piano urbanistico provinciale in tutti i suoi elementi così come modificato in seguito alla prima adozione;**
- **a voti unanimi, legalmente espressi,**

d e l i b e r a

1) di provvedere alla seconda adozione del Progetto di nuovo Piano urbanistico provinciale, ai sensi dell'articolo 33, comma 6, della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), e successive modificazioni e secondo quanto precisato in premessa. Il Progetto di Piano in seconda adozione è costituito dai seguenti elementi che ne formano parte integrante e sostanziale:

- a) la relazione illustrativa;
- b) le norme di attuazione;
- c) la cartografia;
- d) gli indirizzi per le strategie e per la valutazione strategica dei piani (allegato 1);
- e) gli elenchi di invariati (allegato 2);
- f) i materiali di supporto per la pianificazione territoriale;
- g) il documento concernente la sintesi dei pareri obbligatori e le relative controdeduzioni allegato alla presente deliberazione;
- h) lo schema riepilogativo delle osservazioni presentate dopo la prima adozione;

1) di provvedere al secondo deposito del Progetto di nuovo Piano urbanistico provinciale, in tutti i suoi elementi costitutivi di cui al punto 1), a disposizione del pubblico per ulteriori 30 giorni consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente deliberazione per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione; il periodo di deposito è reso noto altresì mediante avviso sui quotidiani locali. Il piano è depositato presso la sede dell'Assessorato all'Urbanistica e Ambiente, via Jacopo Acconcio, 5 - Trento, da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30 ed il sabato dalle ore 9 alle ore 12;

2) di precisare che nel periodo di deposito chiunque può prendere visione del progetto di piano così come modificato e presentare, entro i quindici giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito medesimo, osservazioni nel pubblico interesse, purché riguardanti esclusivamente le parti variate, a termini dell'articolo 33, comma 6, della L.P. n. 22/91;

3) di trasmettere il Progetto variato del nuovo Piano urbanistico provinciale alla CUP e ai Ministeri competenti, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica e opere pubbliche) e dell'articolo 33 della L.P. n. 22 del 1991, per l'espressione del parere sulle parti modificate entro 45 giorni dal ricevimento;

4) di trasmettere il Progetto variato del nuovo Piano urbanistico provinciale al Consiglio delle autonomie locali per l'espressione del parere previsto dall'articolo 8 della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7;

5) di precisare, che, ai fini dell'applicazione delle misure di salvaguardia disposte ai sensi dell'articolo 63 della L.P. n. 22 del 1991, queste vanno riferite alle indicazioni in premessa precisate anche nelle relative modalità applicative;

6) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione per i fini di cui al precedente numero 2).

Circolare 1019 dd. 15.06.2007

Prot. n. 1019 - 13-II-PGM

Oggetto: Seconda adozione del nuovo Piano urbanistico provinciale.

Si comunica che con deliberazione n. 1279 del 15 giugno 2007 la Giunta provinciale ha provveduto alla seconda adozione del nuovo Piano urbanistico provinciale, ai sensi dell'articolo 33, comma 6, della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 e successive modificazioni.

Con la presente circolare si forniscono i primi elementi informativi in merito ai contenuti della seconda adozione del piano e ai suoi effetti.

1. Modifiche

Le modifiche apportate al piano sulla base dei pareri e delle osservazioni pervenute hanno riguardato principalmente:

- l'adeguamento della relazione;
- la modifica delle norme di attuazione;
- l'adeguamento ed il perfezionamento della cartografia che ora è redatta come segue:
 - a) in scala 1:50.000: per l'inquadramento strutturale, la carta delle tutele paesistiche e le reti ecologiche ambientali;
 - b) in scala 1:25.000: per la carta del paesaggio ed il sistema insediativo e reti infrastrutturali;
 - c) in stralci planimetrici in scala 1:10.000: per le tavole concernenti le aree agricole e le aree agricole di pregio del sistema insediativo e reti infrastrutturali.

In un apposito allegato al PUP sono riportate, informa sintetica e per gruppi, i pareri e le osservazioni pervenute e le relative risposte.

2. Pubblicità

[...omissis...]

3. Salvaguardia

Ai fini dell'applicazione del regime di salvaguardia, in attesa dell'entrata in vigore del nuovo PUP e dei relativi provvedimenti attuativi, il rilascio del titolo abilitativo edilizio, ferme restando le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, è subordinato al nulla osta della Giunta provinciale.

Con la seconda adozione la Giunta provinciale ha confermato che la salvaguardia, a decorrere dal giorno mercoledì 20 giugno 2007 data del secondo deposito del piano, si applica con riferimento alle cartografie modificate ed in particolare, per le aree agricole, ai nuovi appositi stralci cartografici in scala 1:10.000, nonché alle norme di attuazione così come modificate con la presente seconda adozione del piano e riguarda i seguenti interventi:

- a) le invariati di cui all'articolo 8, ferma restando la disciplina prevista dalle leggi vigenti;
- b) la realizzazione di nuove strutture destinate alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli nonché di impianti per il recupero e trattamento di residui zootecnici e agricoli per la produzione di biogas, anche per la produzione di energia, di cui al comma 3 dell'articolo 37;

- c) la realizzazione di nuovi edifici da destinare ad esercizi agrituristici di cui al comma 5 dell'articolo 37;
- d) la realizzazione di manufatti e infrastrutture di cui all'articolo 37, commi 3, 4 e 5, nelle aree agricole di pregio.

Per gli interventi riguardanti le aree agricole di cui alle lettere b), c) e d) del precedente periodo, in attesa della costituzione dell'organo provinciale di cui all'articolo 37, comma 5, lettera d), delle norme di attuazione del piano, il nulla osta della Giunta provinciale è preceduto dal parere espresso da una conferenza di servizi alla quale partecipano funzionari designati dai dirigenti generali del Dipartimento Agricoltura e Alimentazione e del Dipartimento Urbanistica e Ambiente. Ne consegue che i comuni e le competenti commissioni per la tutela del paesaggio dovranno sospendere i procedimenti di rilascio dei titoli abilitativi edilizi (concessione edilizia, DIA e accertamento di conformità urbanistica) e delle autorizzazioni paesaggistiche richiedendo per gli interventi predetti il nulla osta preventivo della Giunta provinciale, per il tramite del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio al quale sono affidate le funzioni di segreteria della conferenza. A tal fine dovranno essere trasmessi al predetto servizio provinciale due copie degli elaborati progettuali completi che saranno restituite al comune ovvero alla commissione tutela paesaggio competente dopo il provvedimento della Giunta provinciale.

I comuni e le competenti commissioni per la tutela del paesaggio prima dell'invio della documentazione al servizio provinciale citato richiedono altresì all'interessato, ad integrazione della documentazione ordinaria e mediante sospensione del procedimento di competenza, una dichiarazione sottoscritta dallo stesso contenente le seguenti precisazioni:

- se l'interessato è imprenditore agricolo a titolo professionale e, in caso positivo, la specificazione delle sezioni di iscrizione all'elenco degli imprenditori agricoli e/o dell'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e relativa partita IVA;
- per gli interventi nelle aree agricole di pregio, la dimostrazione, valutate le alternative, della non convenienza, anche sotto il profilo paesaggistico-ambientale, di ubicare le opere in aree diverse da quelle previste.

Il termine del procedimento per il rilascio del nulla-osta è stabilito in sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; fino all'adozione del nulla-osta della Giunta provinciale i termini dei procedimenti per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e dei titoli abilitativi edilizi sono sospesi.

In caso di mancato rilascio del nulla osta provinciale la richiesta ovvero l'efficacia del titolo edilizio nonché dell'autorizzazione paesaggistica sono sospese in attesa dell'entrata in vigore del nuovo PUP. Qualora con l'entrata in vigore del piano vengano confermate le previsioni nei cui confronti sussiste il contrasto delle opere previste le domande sono definitivamente rigettate. Per le concessioni edilizie già rilasciate e DIA presentate che siano state sospese per contrasto con le previsioni del PUP, si applica il comma 7 dell'articolo 89 della L.P. n. 22/91.

Per quanto concerne la salvaguardia relativa alle invariati, rimane fermo che qualora gli interventi siano subordinati al rilascio di atti di assenso da parte delle strutture provinciali competenti ai sensi delle leggi vigenti, non è richiesto il nulla osta della Giunta provinciale, secondo quanto già previsto dalla deliberazione n. 2402 del 2006.

Per quanto concerne infine il regime transitorio applicabile per l'approvazione delle varianti ai piani regolatori generali vigenti, secondo le procedure della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 e successive modificazioni, si conferma, secondo quanto già previsto dalla deliberazione n. 2402 del 2006, che in attesa dell'entrata in vigore dei piani territoriali delle comunità redatti in conformità al nuovo Piano urbanistico provinciale, la Giunta provinciale richiederà alla Commissione urbanistica provinciale e al Servizio provinciale competente, oltre all'accertamento di conformità con le previsioni del PUP vigente, approvato con legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26 e modificato con la variante approvata con legge provinciale 7 agosto 2003, n. 7, anche una verifica in merito alla coerenza delle varianti medesime con le previsioni del nuovo PUP, con particolare riferimento a quelle di maggior tutela rispetto al PUP vigente, quali quelle indicate dall'articolo 48, comma 2, delle norme di attuazione, ed ai contenuti della carta del paesaggio.

Circolare 4510 dd. 05.07.2007

Prot. n. 4510/07 - CB/LAM

Oggetto: Chiarimenti in ordine alla seconda adozione del nuovo Piano Urbanistico Provinciale.

Con deliberazione n. 1279 del 15 giugno 2007, la Giunta provinciale ha provveduto alla seconda adozione del nuovo PUP ai sensi dell'articolo 33, comma 6 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio) e s.m.

Con la seconda adozione la Giunta Provinciale ha confermato che le misure di salvaguardia si applicano a decorrere dal 20 giugno 2007, data del secondo deposito del nuovo PUP, ai seguenti interventi:

- le invarianti disciplinate dall'art. 8 delle norme di attuazione, ferma restando la normativa prevista dalle leggi vigenti;
- la realizzazione di nuove strutture destinate alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nonché gli impianti per il recupero e il trattamento di residui zootecnici ed agricoli per la produzione di biogas, anche per la produzione di energia, di cui al comma 3 dell'art. 37 delle norme di attuazione;
- la realizzazione di nuovi edifici da destinare ad esercizi agrituristici di cui al comma 5 dell'art. 37 delle norme di attuazione;
- la realizzazione di manufatti ed infrastrutture di cui all'art. 37 commi 3, 4, 5 all'interno delle aree agricole di pregio.

Come previsto già in sede di prima adozione del nuovo PUP, il rilascio dei titoli abilitativi edilizi nonché delle autorizzazioni paesaggistico-ambientali sono subordinati al nulla osta della Giunta Provinciale. La seconda adozione prevede che il suddetto nulla osta sia preceduto dal parere espresso all'interno di una conferenza di servizi, alla quale partecipano funzionari designati dai Dirigenti generali del Dipartimento Agricoltura

ed alimentazione e dal Dipartimento Urbanistica ed ambiente. Ne consegue che i Comuni e le competenti Commissioni per la tutela paesaggistico-ambientale devono sospendere i procedimenti di rilascio dei titoli abilitativi edilizi e delle autorizzazioni paesaggistiche richiedendo per gli interventi sopraccitati il nulla osta preventivo della Giunta provinciale.

A tal fine devono essere trasmessi al Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio, al quale sono affidate le funzioni di segreteria della conferenza di servizi, **2 copie degli elaborati progettuali completi**, i quali saranno restituiti al Comune ovvero alla Commissione per la Tutela del paesaggio competente, a seguito del rilascio del provvedimento della Giunta provinciale.

Si ricorda che, in via preliminare, prima dell'invio della documentazione al Servizio competente, **i Comuni e le Commissioni devono richiedere all'interessato una dichiarazione sottoscritta contenente le seguenti precisazioni:**

- se l'interessato è imprenditore agricolo a titolo professionale e, in caso positivo, la specificazione delle sezioni di iscrizione all'elenco degli imprenditori agricoli e/o dell'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e relativa partita IVA;
- per gli interventi nelle aree agricole di pregio, la dimostrazione, valutate le alternative, della non convenienza, anche sotto il profilo paesaggistico-ambientale, di ubicare le opere in aree diverse da quelle previste.

In mancanza delle dichiarazioni di cui sopra, la documentazione non potrà essere considerata completa e dunque le pratiche non potranno essere esaminate.

Dal punto di vista puramente procedurale, il termine del procedimento è stabilito in 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Fino all'adozione del nulla osta da parte della Giunta, i termini dei procedimenti per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ovvero dei titoli edilizi sono sospesi. In caso di mancato rilascio del nulla osta l'efficacia del titolo edilizio nonché dell'autorizzazione paesaggistica è sospesa in attesa dell'entrata in vigore del nuovo PUP.

In seguito alla seconda adozione, come già precisato, l'esame dei pareri di competenza delle strutture di settore sono esaminati da un'apposita conferenza di servizi.

Per quanto attiene alle verifiche di competenza del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio viene in primo luogo condotta un'istruttoria puntuale sulla collocazione dei singoli interventi in area agricola od in area agricola di pregio. In seguito all'accertamento della effettiva necessità del nulla-osta, una copia della pratica è trasmessa rispettivamente al Servizio aziende agricole e territorio rurale e agli architetti competenti per zona del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio per il rilascio dei pareri di merito di competenza da riportare in conferenza di servizi da parte di un funzionario incaricato dai rispettivi dirigenti. I pareri delle strutture competenti sono inviati ai Servizi di riferimento entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta.

Si sottolinea che il parere dei funzionari dell'agricoltura attiene la congruità dell'intervento rispetto alle effettive necessità aziendali, tenuto conto delle caratteristiche dimensionali, dell'orientamento produttivo dell'azienda e dell'esercizio a titolo principale o a tempo parziale dell'attività agricola. Nel caso di soggetti che non esercitano professionalmente l'attività agricola, il parere verte sulla compatibilità dell'intervento con le esigenze di tutela delle aree agricole.

La valutazione del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio riguarda invece la compatibilità urbanistica dell'intervento rispetto alle finalità di tutela delle produzioni agricole, dell'equilibrio fra aree edificate ed aree libere nonché del valore paesaggistico delle aree agricole perseguito con gli articoli 37 e 38, in particolare, delle norme di attuazione del PUP.

Alla prima fase di valutazione ed espressione dei pareri di merito dei singoli Servizi, segue l'analisi delle pratiche nell'ambito della citata conferenza di Servizi, nella quale vengono confrontati e valutati nuovamente i vari aspetti urbanistici, ambientali e di pregio agricolo (oltre ai ricordati requisiti soggettivi di cui all'articolo 37 commi 3, 4, 5 e 38 comma 4) al fine del rilascio del nulla-osta di compatibilità della Giunta provinciale da parte dei funzionari incaricati dai dirigenti dei servizi competenti. A conclusione delle conferenze viene redatto dal dipendente del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio incaricato di svolgere le funzioni di segretario della conferenza (dott. Corrado Braitto) il verbale della stessa con le risultanze della valutazione ai fini della predisposizione del provvedimento di competenza della Giunta provinciale.

Per quanto attiene alla fase transitoria tra la prima e la seconda adozione del PUP si precisa che è fatta salva la validità dei titoli abilitativi edilizi già rilasciati. Nel caso in cui vengano presentate delle varianti alle concessioni in essere, queste dovranno essere valutate in base alla normativa vigente al momento del rilascio del relativo titolo e dunque saranno sog-

gette al nulla-osta provinciale qualora la variante sia sostanziale ed assimilabile ad un nuovo intervento. Se la variante, invece, ha ad oggetto solamente varianti non sostanziali, quali l'ampliamento di quanto autorizzato o altre modifiche minori, non deve essere richiesto il nulla osta da parte della Giunta provinciale.

In ogni caso, relativamente alle pratiche presentate prima dell'entrata in vigore della seconda adozione e sospese in quanto non compatibili con le norme di attuazione del nuovo PUP in prima adozione, saranno riesaminate d'ufficio dalle Commissioni competenti per la tutela del paesaggio sulla base della nuova perimetrazione delle aree agricole di pregio e delle relative norme. Per quanto riguarda, invece, le pratiche pendenti non interessate dalla tutela del paesaggio ed inoltrate direttamente dai Comuni, saranno riesaminate d'ufficio dal Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio. Ne consegue che in via prioritaria la conferenza di servizi esaminerà le pratiche pendenti per evaderle il prima possibile.

A pagina seguente, al fine di facilitare l'istruttoria delle pratiche, si riporta uno schema riepilogativo in ordine agli interventi che sono interessati dal nuovo regime di salvaguardia e debbono pertanto ottenere il preventivo nulla-osta della Giunta Provinciale per essere autorizzati.

DISCIPLINA DI SALVAGUARDIA

Il adozione del PUP

INVARIANTI, art. 8

Necessitano di nulla osta tutti gli interventi che, nel rispetto delle leggi di settore vigenti, riguardano le invarianti. Il nulla osta non è richiesto qualora l'intervento sia subordinato a rilascio di atti di assenso da parte delle strutture provinciali competenti ai sensi delle leggi vigenti (es. autorizzazione paesaggistica, vincolo idrogeologico nell'area a bosco di pregio, autorizzazione beni culturali nel caso dei beni rappresentativi, autorizzazione CTP nel caso dei beni ambientali).

AREE AGRICOLE, art. 37, comma 3, 4 e 5

Necessitano di nulla osta e vanno sospese le pratiche riguardanti i seguenti interventi:

- nuove strutture destinate a conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (art. 37, comma 3);
- impianti per il recupero di residui zootecnici e agricoli per la produzione di biogas, anche per la produzione di energia (art. 37, comma 3);
- nuovi edifici da destinare a esercizi agrituristici (art. 37, comma 5).

Non sono in salvaguardia e possono essere esaminate le pratiche riguardanti i seguenti interventi, purché compatibili:

- tutti gli interventi attinenti allo svolgimento delle attività agricole riguardanti sia edifici esistenti, anche in ampliamento di nuovi edifici, con esclusione dei casi indicati nel riquadro superiore;
- fabbricati a uso abitativo (400 mc) e loro pertinenze;
- i cambi di destinazione d'uso;
- bonifiche agrarie, muri di sostegno e contenimento e viabilità agricola (art. 46 n.d.a. del PUP);
- le infrastrutture (art. 46 n.d.a. del PUP);
- attrezzature per l'esercizio di attività sportive all'aperto di carattere strategico (art. 46 n.d.a. del PUP)
- (le infrastrutture e le attrezzature sportive di cui ai punti precedenti vengono eventualmente valutate per verificare la compatibilità con le invarianti qualora interferiscano con le stesse).

AREE AGRICOLE DI PREGIO art. 38, comma 4

Necessitano di nulla osta e vanno sospese le pratiche riguardanti i nuovi interventi di:

- nuovi manufatti per l'attività produttiva agricola (art. 37, comma 3);
- nuove strutture destinate a conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (art. 37, comma 3);
- impianti per il recupero di residui zootecnici e agricoli per la produzione di biogas, anche per la produzione di energia (art. 37, comma 3);
- fabbricati a uso abitativo (400 mc) e loro pertinenze (art. 37, comma 4, lett. a);
- manufatti di limitate dimensioni per il deposito di attrezzature e materiali per la coltivazione del fondo in forma non imprenditoriale o per la manutenzione ambientale (art. 37, comma 4, lett. b);
- installazione di maneggi (art. 37, comma 4, lett. c);
- nuovi edifici da destinare a esercizi agrituristici
- cambi di destinazione d'uso in agritur (art. 37, comma 5).

Non sono in salvaguardia e possono essere esaminate le pratiche riguardanti i seguenti interventi, purché compatibili:

- gli ampliamenti di edifici esistenti;
- i cambi di destinazione d'uso, ad eccezione dei cambi di destinazione d'uso in agritur;
- bonifiche agrarie, muri di sostegno e contenimento e viabilità agricola (art. 46 n.d.a. del PUP);
- le infrastrutture (art. 46 n.d.a. del PUP);
- attrezzature per l'esercizio di attività sportive all'aperto di carattere strategico (art. 46 n.d.a. del PUP)
- (le infrastrutture e le attrezzature sportive di cui ai punti precedenti vengono eventualmente valutate per verificare la compatibilità con le invarianti qualora interferiscano con le stesse).

AGENZIA DELLE ENTRATE

CIRCOLARE N. 36

DEL 31.05.2007

Detrazione d'imposta del 55% per gli interventi di risparmio energetico previsti dai commi 344 - 345 - 346 e 347 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria per il 2007)

PREMESSA

La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), articolo unico, commi da 344 a 349, nel quadro delle misure di politica energetico-ambientale, ha introdotto specifiche agevolazioni fiscali per la realizzazione di determinati interventi volti al contenimento dei consumi energetici, realizzati su edifici esistenti.

L'agevolazione consiste nel riconoscimento di una detrazione d'imposta nella misura del 55 per cento delle spese sostenute entro il 2007, da ripartire in tre rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione fruibile, stabilito in relazione a ciascuno degli interventi previsti.

L'agevolazione è delineata mantenendo le modalità previste in relazione alla detrazione concessa per gli interventi di ristrutturazione edilizia, alla cui normativa la legge finanziaria fa espressamente rinvio (il comma 348 richiama l'articolo 1 della legge n. 449 del 1997 e il relativo decreto di attuazione n. 41 del 18 febbraio 1998, e successive modificazioni). Da questa, tuttavia si discosta per l'entità dell'importo detraibile e per alcuni aspetti procedurali, specificamente previsti in ragione della rilevanza assunta nell'attuale contesto, nazionale e sopranazionale, dalla questione energetico-ambientale.

Il quadro normativo di riferimento è completato dal decreto

19 febbraio 2007 del Ministro dell'economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2007 (in seguito: decreto), emanato ai sensi del comma 349 della legge finanziaria per dare attuazione alle disposizioni recate dai commi 344, 345, 346 e 347, il quale disciplina i contenuti tecnici degli interventi agevolabili e le modalità per fruire della detrazione.

Tale decreto richiama le normative tecniche e fiscali rilevanti ai fini dell'agevolazione. In particolare, per quanto attiene alla determinazione del risparmio energetico conseguito, alla certificazione energetica e al significato della terminologia, fa riferimento, come prescritto dalla legge finanziaria (comma 349), al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 integrato con il decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311- concernente "attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia" - e, per quanto attiene alla individuazione degli adempimenti necessari per fruire del beneficio, al decreto n. 41 del 18 febbraio 1998, concernente norme di attuazione della legge 449 del 1997 in materia di detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia. Tuttavia, come si chiarirà nei successivi paragrafi, alcuni degli adempimenti previsti da quest'ultimo provvedimento (quali l'invio della comunicazione preventiva dell'inizio lavori al centro Operativo di Pescara) non sono stati richiamati in quanto non ritenuti necessari per la attuazione della specifica finalità cui l'agevolazione è diretta.

1. SOGGETTI AMMESSI ALLA DETRAZIONE

La detrazione del 55%, finalizzata ad incentivare l'adeguamento del patrimonio edilizio a specifici standard di risparmio energetico, è rivolta a tutti soggetti residenti e non residenti a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari.

In particolare l'articolo 2 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 individua quali soggetti ammessi a fruire della detrazione:

- a) e persone fisiche, gli enti e i soggetti di cui all'articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non titolari di reddito d'impresa, che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi agevolati sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti;
- b) i soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi agevolati sugli edi-

fici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.

Per effetto di tale disposizione, quindi, rientrano nel campo soggettivo di applicazione della normativa le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti (comma 1, lett. a) e i soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali) (comma 1, lett. b).

I soggetti indicati possono fruire della detrazione a condizione che sostengano le spese e che queste siano rimaste a loro carico. Inoltre devono possedere o detenere l'immobile in base ad un titolo idoneo che può consistere nella proprietà o nella nuda proprietà, in un diritto reale o in un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato.

L'articolo 2 del decreto in relazione ai lavori eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria, specifica che la detrazione compete all'utilizzatore del bene o dell'opera e non alla società di leasing, precisando altresì che la detrazione è commisurata al costo sostenuto dalla società concedente. Non assumono pertanto rilievo ai fini della detrazione i canoni di leasing addebitati all'utilizzatore.

Sulla base di un consolidato orientamento di prassi formatosi in merito alla detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia (circolare n. 121 del 1998 e successive) sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del Tuir (testo unico delle imposte sul reddito approvato con DPR n. 917 del 1986) conviventi con il possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, che sostengano le spese per la realizzazione dei lavori. È stata, infatti, ravvisata nella convivenza una condizione che giustifica la partecipazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo grado alle spese che avrebbe dovuto sostenere il titolare dell'immobile. Tale principio deve ritenersi valido anche in relazione alla detrazione per i lavori di risparmio energetico, con la precisazione, tuttavia, che esso trova applicazione limitatamente ai lavori eseguiti su immobili appartenenti all'ambito "privatistico", a quelli cioè nei quali può esplicarsi la convivenza, ma non in relazione ai lavori eseguiti su immobili strumentali all'attività d'impresa, arte o professione.

2. EDIFICI INTERESSATI

L'agevolazione in esame, a differenza di quanto previsto per la detrazione relativa agli interventi di ristrutturazione edilizia, che è espressamente riservata ai soli edifici residenziali, interessa i fabbricati appartenenti a qualsiasi categoria catastale (anche rurale) compresi, quindi, quelli strumentali. Una limitazione a tale ampia accezione è data dalla circostanza che gli edifici oggetto degli interventi devono essere esistenti. Le disposizioni della legge finanziaria, infatti, in relazione ad alcune fattispecie agevolabili, prevedono espressamente che gli interventi devono essere realizzati su edifici esistenti (o parti degli stessi); anche l'art. 2, comma 1, del decreto, nell'elencare i soggetti ammessi a fruire della detrazione, precisa che essi devono aver eseguito gli inter-

venti su edifici "esistenti". Con tale precisazione di carattere generale, riferita a tutte le fattispecie agevolabili, il decreto sottolinea come finalità della norma sia quella di potenziare le preesistenti incentivazioni fiscali riconosciute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (elevando la quota detraibile e riducendo il numero di anni in cui essa deve essere ripartita) per favorirne la riqualificazione energetica, escludendo, pertanto, dall'agevolazione gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile.

L'esclusione degli edifici di nuova costruzione, peraltro, risulta coerente con la normativa di settore adottata a livello comunitario in base alla quale tutti i nuovi edifici sono assoggettati a prescrizioni minime della prestazione energetica in funzione delle locali condizioni climatiche e della tipologia

In tale contesto normativo si ritiene che la prova della esistenza dell'edificio sia fornita dall'iscrizione dello stesso in catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell'ICI, ove dovuta.

In relazione ad alcune tipologie di interventi, inoltre, sulla base di quanto si deduce dalle disposizioni concernenti la certificazione energetica degli stessi, si rende necessario che gli edifici presentino specifiche caratteristiche quali, ad esempio:

1. essere già dotati di impianto di riscaldamento, presente anche negli ambienti oggetto dell'intervento, per quanto concerne tutti gli interventi agevolabili, ad eccezione della installazione dei pannelli solari;
2. nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il frazionamento dell'unità immobiliare, con conseguente aumento del numero delle stesse, il beneficio è compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità, in relazione a quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, del decreto;
3. nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può accedere all'incentivo solo nel caso di fedele ricostruzione, ravvisando nelle altre fattispecie il concetto di nuova costruzione.

Restano quindi esclusi gli interventi relativi ai lavori di ampliamento.

3. INTERVENTI AGEVOLATI

Gli interventi agevolati sono individuati dai commi 344, 345, 346 e 347 dell'art. 1 della legge finanziaria e definiti dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007, il quale riporta in allegato le tabelle di riferimento per la valutazione tecnica dell'intervento.

Le norme introdotte dal predetto decreto legislativo in attuazione delle disposizioni comunitarie, essendo finalizzate a stabilire i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, costituiscono il parametro interpretativo attraverso il quale individuare il contenuto tecnico delle norme in esame. La medesima legge finanziaria (comma 349), per maggior chiarezza, esplicita tale criterio interpretativo di ordine sistematico disponendo che "Ai fini di quanto disposto dai commi da 344 a 350 si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192".

3.1. Interventi di riqualificazione globale su edifici esistenti (articolo 1, comma 344)

344. spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007 relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 100.000 euro.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto, per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti di cui al citato articolo 1, comma 344, si intendono gli interventi che evidenziano un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 (che riproduce le tabelle di cui all'allegato C del decreto legislativo 192 del 2005, come modificato dal decreto legislativo 311 del 2006).

Per questa tipologia di intervento non viene specificato quali opere o quali impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche indicate. L'intervento, infatti, è definito in funzione del risultato che lo stesso deve conseguire in termini di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale.

Sulla base della definizioni contenute nell'allegato A del decreto legislativo n. 192 del 2005, il fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale rappresenta "la quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto, in regime di attivazione continuo".

Il risparmio è misurato in base agli indici riportati nella tabella dell'allegato C del decreto, elaborati in funzione della categoria in cui l'edificio è classificato (residenziale o altri edifici), della zona climatica in cui è situato e del rapporto di forma che lo stesso presenta.

La legge finanziaria e 2007 ed il decreto ministeriale 19 gennaio 2007 indicano che l'intervento deve essere effettuato su edifici esistenti senza menzionare, a differenza di quanto specificato in relazione ad altre tipologie di lavori agevolabili previste dalle disposizioni successive, le "parti o unità di edifici esistenti". La diversa formulazione adottata porta a ritenere che l'indice di risparmio che deve essere conseguito per fruire della detrazione debba esse calcolato in riferimento al fabbisogno energetico dell'intero edificio e non a quello delle singole porzioni immobiliari che lo compongono.

Data l'assenza di specifiche indicazioni normative, si deve ritenere che la categoria degli "interventi di riqualificazione energetica" comprenda qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell'edificio, realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla norma.

Vi rientrano a titolo esemplificativo, la sostituzione o l'installazione di impianti di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie

a biomasse, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione non aventi le caratteristiche indicate nei commi successivi.

L'indice di prestazione energetica richiesto può, però, essere conseguito anche mediante la realizzazione degli interventi che la legge finanziaria ai successivi commi individua in maniera puntuale e considera autonomamente agevolabili, entro un limite massimo di detrazione specificamente determinato.

Si pone, pertanto, per la detrazione prevista dal comma 344, che si connette ad una generica categoria di opere, la questione della eventuale concorrenza con la detrazione collegata agli altri interventi agevolati.

Potrebbe accadere, ad esempio che il risparmio energetico invernale previsto dal comma 344, per il quale è previsto un limite massimo di detrazione di 100.000 euro, sia realizzato mediante un intervento consistente nella sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, per il quale il successivo comma 347 stabilisce un limite di detrazione d'imposta di 30.000 euro (senza richiedere la misurazione del rendimento energetico conseguito), e/o mediante la sostituzione di infissi, intervento individuato al comma 345 con un limite massimo di detrazione di 60.000 euro.

Nell'esempio prospettato, se mediante la sostituzione dell'impianto di climatizzazione o degli infissi si consegue un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nelle tabelle di cui all'allegato C del decreto, realizzando quindi "la qualificazione energetica dell'edificio" di cui al comma 344, i lavori potranno essere ricondotti alla previsione contenuta in tale disposizione, usufruendo della detrazione nel limite massimo di spesa di 100.000 euro.

Resta fermo che, qualora si intenda usufruire della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica previsti dal comma 344, non sarà possibile far valere autonomamente anche le detrazioni per specifici lavori che incidano comunque sul livello di climatizzazione invernale, i quali devono ritenersi compresi, ai fini della individuazione del limite massimo di detrazione spettante, nell'intervento più generale.

Potranno invece essere oggetto di autonoma valutazione, ai fini del calcolo della detrazione, gli altri interventi di risparmio energetico agevolabili che non incidono sul livello di climatizzazione invernale, quali l'installazione dei pannelli solari di cui al successivo comma 346, per i quali la detrazione potrà essere fatta valere anche in aggiunta a quella di cui si usufruisce per la qualificazione energetica dell'edificio di cui al comma 344.

3.2. Interventi su strutture opache e su infissi (articolo 1, comma 345)

345. spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m²K, della Tabella 3 allegata alla presente legge (finanziaria)

Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro.

L'art. 1, punto 3, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 descrive gli interventi previsti dal comma 345 come interventi sull'involucro degli edifici e precisa che per tali devono intendersi gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali, finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno o verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza U , espressa in W/m^2K , evidenziati nella tabella di cui all'allegato D del decreto, la quale in relazione alle singole zone climatiche indica, in distinte colonne, la trasmittanza delle strutture verticali e quella delle finestre (riproducendo le colonne 1, 2 e 5 della Tabella 3 allegata alla legge finanziaria per il 2007).

Il decreto ministeriale non menziona gli interventi realizzati sulle strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) nonostante essi siano richiamati dalla legge finanziaria.

L'omissione è dovuta alla impossibilità tecnica di rispettare i valori indicati dalla Tabella 3 allegata alla legge finanziaria atteso che in tale Tabella, per un errore redazionale, i valori di trasmittanza dei suddetti elementi costruttivi sono stati riportati invertendo quelli riferiti ai pavimenti e quelli riferibili alla copertura (colonne 3 e 4.)

In assenza delle disposizioni di attuazione, considerato che non risultano definiti i parametri di risparmio energetico cui dovrebbe essere finalizzato l'intervento, si ritiene che al momento i lavori eseguiti su pavimenti e coperture non consentano di usufruire della detrazione prevista dal comma 345. La detrazione potrà tuttavia essere operata ai sensi del precedente comma 344, relativo alla qualificazione energetica globale dell'edificio, qualora l'intervento sulle strutture orizzontali, anche unitamente ad altri lavori, consegua gli indici di risparmio energetico ivi indicati.

Ciò premesso, si fa presente che gli interventi agevolabili ai sensi del comma 345 consistono, in sostanza, in interventi di riqualificazione energetica, attuati su edifici o parti di edifici o unità immobiliari esistenti, relativi a strutture opache verticali quali pareti (generalmente esterne), finestre comprensive di infissi che presentino i requisiti di trasmittanza (dispersione di calore) richiesti dalla tabella riportata nell'allegato D del decreto ministeriale 19 febbraio 2007.

Gli infissi devono ritenersi comprensivi anche delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore quali, ad esempio scuri o persiane, o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto quali, ad esempio, cassonetti incorporati nel telaio dell'infisso.

Poiché il beneficio è teso ad agevolare gli interventi da cui consegua un risparmio energetico, non è sufficiente la semplice sostituzione degli infissi o il rifacimento delle pareti, qualora questi siano originariamente già conformi agli indici di trasmittanza termica indicati nella richiamata tabella D, ma è necessario che a seguito dei lavori tali indici si riducano ulteriormente. L'art. 7 del decreto prevede, in proposito, che per gli interventi sull'involucro degli edifici esistenti, il tecnico che redige l'asseverazione (di cui si tratterà al successivo paragrafo 4.) deve specificare il valore di trasmittanza originaria del componente su cui si inter-

viene ed asseverare che successivamente all'intervento la trasmittanza dei medesimi componenti sia inferiore o uguale ai valori riportati nella tabella D allegata.

3.3. Installazione di pannelli solari (di cui all'art. 1, comma 346)

346. spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro.

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto ministeriale l'agevolazione prevista dal comma 346 della legge finanziaria è rivolta all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, industriali, nonché per il fabbisogno di piscine, strutture sportive, case di ricovero e di cura, scuole e università.

Le caratteristiche tecniche dei pannelli solari sono individuate dal successivo articolo 8 del decreto, concernente l'asseverazione dell'intervento, il quale, oltre a richiedere un termine minimo di garanzia (fissato in cinque anni per pannelli e i bollitori e in due anni per accessori e i componenti tecnici) prescrive che i pannelli siano conformi alle norme UNI 12975 e alle norme UNI per i pannelli realizzati in autocostruzione.

La norma prevede che la produzione di acqua calda possa essere rivolta al soddisfacimento di bisogni non solo domestici ma anche industriali nonché di piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici o universitari. Tenendo conto della finalità della norma, si deve ritenere che la elencazione non assuma valore esaustivo ma indichi che i fabbisogni soddisfatti con l'impianto di produzione di acqua calda possono attenersi non soltanto alla sfera domestica o alle esigenze produttive ma più in generale all'ambito commerciale, ricreativo o socio assistenziale.

Tale interpretazione, che attribuisce alla elencazione indicata valore esemplificativo, risulta suffragata dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto che fa riferimento ad edifici appartenenti a qualsiasi categoria catastale, e porta a ritenere che possano accedere alla detrazione tutte le strutture afferenti attività e servizi in cui è richiesta la produzione di acqua calda.

L'ambito di applicazione del comma 346, risulta, peraltro, delimitato dalla disposizione dell'articolo 2, comma 1, lett. a) il quale, individuando i soggetti ammessi alla detrazione, precisa che le spese devono essere sostenute su edifici esistenti.

Tale precisazione impone l'adozione di un criterio interpretativo unitario e sistematico delle norme agevolative in base al quale tutti gli interventi previsti, compresa anche l'installazione dei pannelli solari, devono consistere in interventi di recupero del patrimonio edilizio e quindi devono essere realizzati su edifici esistenti.

3.4. Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (articolo 1, comma 346)

347. spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007,

per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 30.000 euro.

L'art.1, comma 4, del decreto ministeriale, in relazione a tali interventi, precisa che essi consistono nella sostituzione integrale o parziale degli impianti di climatizzazione esistenti con altri dotati di caldaie del tipo a condensazione e relativa messa a punto.

Elementi caratterizzanti dell'intervento risultano, pertanto, la sostituzione di impianti preesistenti e la installazione di caldaie a condensazione. Ne consegue che non risultano agevolabili né la installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti né la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore ad alto rendimento ma diversi dalle caldaie a condensazione. Tuttavia tali interventi possono essere compresi tra quelli di riqualificazione energetica dell'edificio di cui al comma 344, qualora rispettino l'indice di prestazione energetica ivi previsto, ed usufruire della relativa detrazione, come già indicato al precedente paragrafo 3.1.

Ai sensi del successivo articolo 9, comma 3, del decreto ministeriale, è compresa nell'intervento previsto dal comma 347, purché risponda alle caratteristiche tecniche previste dal medesimo comma, anche la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati, con contabilizzazione del calore, nonché la trasformazione dell'impianto centralizzato per rendere applicabile la contabilizzazione del calore, mentre è esclusa la trasformazione dell'impianto di climatizzazione invernale da centralizzato ad individuale o autonomo. Per la individuazione delle caratteristiche tecniche e di rendimento che devono possedere le caldaie a condensazione ed il sistema di distribuzione occorre fare rinvio alle specifiche tecniche e alle prescrizioni indicate dall'articolo 9 del decreto, concernente la asseverazione degli interventi di climatizzazione invernale al quale si rinvia.

4. ADEMPIMENTI DA OSSERVARE PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE

La procedura per fruire della detrazione del 55% è contenuta all'art. 4 del DM 19/02/2007 e ricalca quanto previsto dal D.M. n. 41 del 18 febbraio 1998 in relazione alla detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia.

Tuttavia, come riportato nella relazione di accompagnamento al decreto, al fine di massimizzare la fruizione della detrazione in considerazione delle finalità delle disposizioni normative sopra descritte, sono ridotti gli adempimenti fiscali di ordine formale e documentale ponendo, invece, l'accento sull'attestato di qualificazione/certificazione energetica.

L'aspetto di maggior rilievo è rappresentato dalla eliminazione dell'obbligo di inviare al centro operativo di Pescara la comunicazione preventiva di inizio dei lavori. L'effettuazione dei lavori, pertanto, non deve essere preceduta da alcuna formalità da porre in essere nei confronti dell'ammi-

nistrazione finanziaria né dall'invio della comunicazione di inizio lavori alla ASL. Quest'ultimo adempimento, naturalmente, si renderà necessario in funzione dell'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri.

Ai fini della detrazione del 55%, si rende, invece, necessario il rispetto della condizione, prevista a pena di decadenza per le agevolazioni connesse alle ristrutturazioni edilizie dal comma 388 della legge 296 del 2006 (finanziaria per il 2007), che subordina l'agevolazione alla indicazione in fattura del costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell'intervento. Si deve ritenere, infatti, che tale condizione, nonostante il decreto di attuazione non vi faccia espresso riferimento, operi anche in relazione agli interventi di risparmio energetico, essendo oggetto di una disposizione di rango primario.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto i contribuenti devono:

- acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti dal medesimo decreto. In caso di esecuzione di più interventi sul medesimo edificio l'asseverazione può avere carattere unitario e fornire in modo complessivo i dati e le informazioni richieste;
- trasmettere telematicamente (attraverso il sito www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica) o per raccomandata all'ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, Via Anguillarese 301, 00123 Santa Maria di Galeria, Roma, entro 60 giorni dalla fine dei lavori, e comunque non oltre il 29 febbraio 2008 (per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, non oltre 60 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31/12/2007) copia dell'attestato di "certificazione energetica" dell'edificio. Tale certificazione contiene i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio ed è prodotta successivamente alla esecuzione degli interventi, in base alle procedure indicate dai comuni (se le medesime procedure sono state stabilite con proprio regolamento antecedente alla data dell'8 ottobre 2005) o dalle regioni. Qualora gli enti locali non abbiano indicato tali procedure, in luogo dell'attestato di "certificazione energetica" deve essere trasmessa copia dell'attestato di "qualificazione energetica", prodotto secondo le indicazioni riportate nello schema di cui all'allegato A del decreto stesso. Gli indici di prestazione energetica, oggetto della documentazione indicata, possono essere calcolati, nelle ipotesi previste dall'articolo 5, commi 3 e 4, con la metodologia semplificata riportata dall'allegato B del decreto.

Le documentazioni indicate ai precedenti punti ed espressamente previste dalla legge finanziaria (comma 349, lett. a) e b)) hanno finalità diverse in quanto l'asseverazione consente di dimostrare che l'intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici previsti dal decreto mentre l'attestato di certificazione (o qualificazione) energetica, previsto dall'art. 6, comma 1-ter, del decreto legislativo 192 del 2005, come modificato dal decreto legislativo 311 del 2006 è finalizzato ad acquisire i dati relativi all'efficienza energetica propria dell'edificio;

- trasmettere all'ENEA, con le medesime modalità indicate

al punto precedente la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato E, contenente i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, dell'edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito ed il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando quello delle spese professionali, e l'importo utilizzato per il calcolo della detrazione;

- i soggetti che non sono titolari di reddito d'impresa devono effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario del bonifico;

L'obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico è espressamente escluso per i soggetti esercenti attività d'impresa in quanto il momento dell'effettivo pagamento della spesa non assume alcuna rilevanza per la determinazione dei tale tipologia di reddito.

Ai fini del reddito d'impresa, infatti, vale il disposto secondo cui il momento di imputazione dei costi si verifica, per i servizi, alla data in cui sono ultimate le prestazioni, e, per i beni mobili, alla data di consegna o spedizione, salvo che sia diversa e successiva la data in cui si verifica l'effetto traslativo;

- conservare ed esibire all'amministrazione finanziaria, ove ne faccia richiesta, la asseverazione, la ricevuta della documentazione inviata all'ENEA, nonché le fatture e le ricevute del bonifico bancario relativi alle spese per le quali si fa valere la detrazione. Tale elencazione non limita gli ordinari poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria, la quale potrà dunque richiedere l'esibizione di ulteriori documenti o atti per verificare la corretta applicazione della detrazione d'imposta.

La documentazione richiesta ai precedenti punti (asseverazione e attestato di certificazione/qualificazione energetica) deve essere rilasciata da tecnici abilitati, intendendosi tali, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto, i soggetti abilitati alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali. Il decreto menziona gli ingegneri, gli architetti, i geometri e i periti industriali; tuttavia tenuto conto che in base alla legislazione vigente risultano abilitati alla progettazione di edifici anche i dottori agronomi, i dottori forestali e i periti agrari, si deve ritenere che anche i professionisti appartenenti a tale categoria, se regolarmente iscritti al proprio ordine o collegio professionale, siano abilitati, nell'ambito delle proprie competenze, a redigere la documentazione richiesta.

Per agevolare l'applicabilità della procedura, tuttavia gli articoli 7, 8 e 9 del decreto consentono che le caratteristiche energetiche di determinati beni utilizzati per la realizzazione dell'intervento, possano essere attestate, in alternativa, dai produttori stessi.

La mancata acquisizione ovvero la mancata presentazione, su richiesta dell'amministrazione finanziaria, comporta la decadenza dal beneficio.

5. SPESE CHE DANNO DIRITTO ALL'AGEVOLAZIONE

Le spese per le quali è possibile fruire della detrazione sono indicate dall'articolo 3 del decreto.

Tale elencazione deve ritenersi non esaustiva bensì finalizzata a chiarire la portata applicativa delle norme in esame in relazione a determinati costi, quali ad esempio i lavori edili connessi con l'intervento di risparmio energetico per i quali la riconducibilità nell'ambito applicativo dell'agevolazione potrebbe apparire incerta. Inoltre, attraverso l'elencazione delle spese detraibili risulta ulteriormente definito il contenuto stesso di alcuni interventi descritti dall'articolo 2.

In particolare, sono indicate tra le spese detraibili quelle relative alle prestazioni professionali, comprendendovi sia quelle necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati sia quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica richiesta per fruire del beneficio. Inoltre, tra le spese ammesse alla detrazione del 55% possono ritenersi comprese anche quelle sostenute per le opere edilizie, funzionali alla realizzazione dell'intervento di risparmio energetico.

In relazione agli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica delle strutture opache e delle finestre nonché a quelli relativi agli impianti di climatizzazione invernale e di produzione di acqua calda (indicati di commi 345, 346 e 347) sono indicate le seguenti spese detraibili:

a) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisorie ed accessorie, attraverso:

- fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;

- fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;

- demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo;

b) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi attraverso:

- miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;

- miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni.

c) interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda attraverso:

- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento;

- smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di

impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione.

Per quanto concerne gli interventi di riqualificazione energetica dell'edificio (comma 344), in assenza di una elencazione da parte del decreto delle spese detraibili, che, peraltro, sarebbe stata scarsamente significativa, considerato che la definizione dell'intervento non indica quali opere siano necessarie per il conseguimento degli indici energetici richiesti, le spese detraibili devono essere individuate sulla base di criteri analoghi a quelli dettati dall'articolo 3 in relazione agli altri interventi agevolati. In particolare devono ritenersi detraibili, oltre alle spese professionali, ad esempio quelle relative alle forniture ed alla posa in opera di materiali di coibentazione e di impianti di climatizzazione nonché la realizzazione delle opere murarie ad esse collegate.

Sotto il profilo temporale sono detraibili le spese riferibili al periodo d'imposta 2007. In particolare, per i soggetti non titolari di reddito d'impresa (come le persone fisiche, gli enti non commerciali, gli esercenti arti e professioni di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a) del decreto) sono detraibili le spese per le quali il pagamento è effettuato mediante bonifico bancario dal 1 gennaio al 31 dicembre 2007 mentre per i soggetti titolari di reddito d'impresa, per i quali i lavori ineriscono all'esercizio dell'attività commerciale (art. 2, comma 1, lett. b), sono detraibili le spese imputabili al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

6. CARATTERISTICHE DELLA DETRAZIONE

L'agevolazione prevista dai commi 344, 345, 346 e 347 consiste in una detrazione dall'imposta lorda, che può essere fatta valere sia sull'IRPEF che sull'IRES, in misura pari al 55 per cento delle spese sostenute nel 2007 o, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007.

La detrazione spettante deve essere ripartita in tre quote annuali di pari importo, da far valere nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 e nei due periodi d'imposta successivi.

L'importo massimo di detrazione fruibile è stabilito dalla legge finanziaria, la quale, innovando rispetto alla disciplina ordinariamente prevista per le detrazioni d'imposta, indica il limite massimo del beneficio anziché il limite di spesa al quale commisurare la detrazione. Gli importi di 100.000 euro, 60.000 euro e 30.000 euro, stabiliti in relazione ai singoli interventi agevolabili, rappresentano infatti il limite massimo del risparmio d'imposta ottenibile mediante la detrazione. Nel caso in cui siano stati attuati più interventi agevolabili, sempreché cumulabili ai sensi dei chiarimenti forniti dalla presente circolare, il limite massimo di detrazione applicabile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. Così ad

esempio se siano stati installati i pannelli solari, per i quali è previsto un importo massimo di detrazione di 60.000 euro, e sia stato sostituito l'impianto di climatizzazione invernale, per il quale la detrazione massima applicabile è prevista nella misura di 30.000 euro, sarà possibile usufruire della detrazione massima di 90.000 euro.

Naturalmente, qualora si attuino interventi caratterizzati da requisiti tecnici che consentano di ricondurli astrattamente a due diverse fattispecie agevolabili - essendo stati realizzati, ad esempio, interventi di coibentazione delle pareti esterne, inquadrabili nell'ambito della riqualificazione energetica dell'edificio (comma 344) o nell'ambito degli interventi sulle strutture opache verticali (comma 345)- il contribuente potrà applicare una sola agevolazione e dovrà indicare nella scheda informativa prevista dall'allegato E a quale comma della legge finanziaria intende fare riferimento.

Il limite massimo di detrazione deve intendersi riferito all'unità immobiliare oggetto dell'intervento e, pertanto, andrà suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell'onere da ciascuno effettivamente sostenuto.

Anche per gli interventi condominiali l'ammontare massimo di detrazione, in analogia con quanto previsto in relazione alla detrazione per le ristrutturazioni edilizie, dall'art. 1 della legge n. 449 del 1997, deve intendersi riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l'edificio tranne nella ipotesi di cui al comma 344 della legge finanziaria, in cui l'intervento di riqualificazione energetica si riferisce all'intero edificio e non a "parti" di edificio. In tale ipotesi l'ammontare di 100.000 euro deve ritenersi che costituisca il limite complessivo della detrazione, da ripartire tra i soggetti che hanno diritto al beneficio.

7. TRASFERIMENTO DEGLI IMMOBILI SUI QUALI SONO STATI ESEGUITI GLI INTERVENTI

In relazione alla variazione della titolarità dell'immobile durante il periodo di godimento dell'agevolazione, in assenza di precise indicazioni rinvenibili nel decreto, occorre rinviare alla prassi e alla normativa relativa alle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie. In base all'art. 1, comma 7, della legge n. 449 del 1997 e alla circolare n. 57 del 1998, la variazione del possesso dell'immobile comporta il trasferimento delle quote di detrazione residue in capo al nuovo titolare. La traslazione del beneficio opera, in particolare, nelle ipotesi in cui siano trasferiti, a titolo oneroso o gratuito, la proprietà del fabbricato o un diritto reale sullo stesso mentre permane in capo al conduttore o al comodatario che abbiano sostenuto le relative spese anche qualora cessi il contratto di locazione o di comodato.

L'art. 2, comma 5, della legge n. 289 del 2002, ha precisato che "...Resta fermo, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unità immobiliare oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, che spettano all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare esclusivamente le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore. In caso di decesso dell'avente diritto, la

fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

8. CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI

L'art. 10 del decreto dispone che la detrazione del 55% prevista dalle norme in esame non è cumulabile con altre agevolazioni concesse per i medesimi interventi mentre è compatibile con gli incentivi previsti in materia di risparmio energetico.

La norma, nella sua formulazione letterale potrebbe apparire riferita anche alla applicazione di aliquote IVA ridotte. Tuttavia nè dalla legge finanziaria nè dalle relazioni di accompagnamento alla stesse si evince una volontà del legislatore tesa a disciplinare gli interventi in esame ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Deve ritenersi che l'operatività del richiamato articolo 10 del decreto sia limitata all'ambito della imposizione diretta, ed in particolare che sia riferita alla possibile applicazione concorrente di altre detrazioni d'imposta astrattamente applicabili per i medesimi interventi.

La agevolazione in esame, infatti, per i contenuti degli interventi considerati, si sovrappone in molti casi alla detrazione prevista per le ristrutturazioni edilizie ai sensi della legge n. 449 del 1997 (quando oggetto dell'intervento sia un immobile residenziale e siano effettuati interventi di recupero diversi dalla manutenzione su singole porzioni immobiliari). Ne rappresenta, in sostanza, una specificazione in quanto è concessa in relazione alle ristrutturazioni edilizie che investono la muratura dell'edificio, gli impianti di riscaldamento e la produzione di acqua calda, migliorando la prestazione energetica dell'immobile. In considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi previsti dalle due normative, il decreto specifica che le agevolazioni fiscali non sono tra loro cumulabili e pertanto il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, soltanto dell'una o dell'altra agevolazione, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna di esse.

La eventuale concessione di contributi o incentivi per la realizzazione di interventi di risparmio energetico, compatibile in linea generale con la presente agevolazione, comporta l'applicazione degli art. 17, comma 1, lett. n bis) del TUIR, in base al quale le somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione in periodi d'imposta precedenti sono assoggettate a tassazione separata.

9. ALIQUOTA IVA APPLICABILE

Per le operazioni di riqualificazione energetica degli edifici, che danno diritto alla detrazione dall'imposta lorda del 55 per cento, non sono state introdotte particolari disposizioni in merito alla aliquota IVA applicabile. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere per la loro realizzazione, pertanto, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto in base alle aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare, con la conseguenza

che, per individuare l'aliquota IVA in concreto applicabile, si rende necessario tener conto di come l'intervento di riqualificazione energetica attuato sull'edificio sia qualificabile sotto il profilo edilizio (manutenzione, ristrutturazione ecc).

In particolare, anche per l'anno 2007, le prestazioni di servizi consistenti nella realizzazione degli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, sono assoggettate all'aliquota IVA del 10 per cento, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b) della legge 488 del 1999.

Tale disposizione è stata, infatti, prorogata per l'anno in corso dall'art. 1, comma 387, lett. b), della legge 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007). Si precisa in proposito che il richiamato comma della legge finanziaria, secondo quanto illustrato con chiarezza nella relazione tecnica di accompagnamento al provvedimento, ha prorogato la norma di cui all'art. 7 della legge 488 nella sua formulazione preesistente, senza introdurre i limiti quantitativi e percentuali di 48.000 mila euro o del 36% previsti per la detrazione d'imposta disciplinata dalla legge 449 del 1997 (ai quali da una prima lettura potrebbe sembrare che la legge finanziaria faccia rinvio anche ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA ridotta).

L'applicazione dell'aliquota IVA ridotta, ai sensi del successivo comma 387 della legge finanziaria, risulta invece subordinata, a partire dal 2007, alla condizione, già prevista per usufruire della detrazione d'imposta, che richiede che sia indicato in fattura il costo della manodopera utilizzata per la esecuzione dei lavori (vedi paragrafo 4).

Tale requisito di carattere formale si aggiunge alle modalità di fatturazione che devono essere adottate in base allo stesso articolo 7 della legge n. 488 del 1999.

Si ricorda brevemente, rinviando per ulteriori approfondimenti alla circolare n. 71 del 2000, che l'aliquota IVA del 10 per cento si applica alle prestazioni di servizi. Le cessioni di beni restano assoggettate alla aliquota IVA ridotta solo se la relativa fornitura è posta in essere nell'ambito del contratto di appalto. Tuttavia qualora l'appaltatore fornisca beni di valore significativo (definiti dal decreto del Ministro delle Finanze 29 dicembre 1999, quali ad esempio infissi e caldaie) l'aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore beni stessi.

Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall'importo complessivo della prestazione, rappresentato dall'intero corrispettivo dovuto dal committente, soltanto il valore dei beni significativi.

L'aliquota IVA del 10 per cento si applica, inoltre, ai sensi del n. 127-quaterdecies) della tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972, alle prestazioni di servizi relative alla realizzazione degli interventi di recupero edilizio di cui alle lettere c) e d) ed e) della legge n. 457 del 1978 (recupero e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica) nonché, ai sensi del successivo n. 127-terdecies) alle cessioni di beni finiti forniti per la realizzazione degli stessi.

Per queste tipologie di interventi di recupero l'aliquota IVA ridotta si rende applicabile a prescindere dalla categoria catastale del fabbricato oggetto di recupero.

AGEVOLAZIONI IRPEF PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

A seguito delle numerose richieste di chiarimenti pubblichiamo di seguito una tabella di agevole consultazione, redatta dall'Agenzia delle Entrate, relativa agli interventi ammessi alle agevolazioni. **NB! In ogni caso si verifichi la conformità dell'intervento alle normative edilizie locali.**

Il testo integrale della pubblicazione è reperibile all'indirizzo http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb82260abb44efd/ristrutturazione_edilizia_fin_2007.pdf

Tabella 1 - sulle singole unità abitative

INTERVENTI	MODALITÀ	CONDIZIONI DI DETRAIBILITÀ
Accorpamenti di locali o di altre unità immobiliari	Spostamento di alcuni locali da una unità immobiliare ad altra o anche unione di due unità immobiliari con opere esterne	Detraibile
Allargamento porte	Con demolizioni di modesta entità realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo delle unità immobiliari e dell'edificio	Detraibile
Allargamento porte e finestre esterne	Con demolizioni di modeste porzioni di muratura	Detraibile
Allarme finestre esterne	Installazione, sostituzione dell'impianto o riparazione con innovazioni	Detraibile
Ampliamento con formazione di volumi tecnici	Demolizione e/o costruzione (scale, ascensore, locale caldaia, ecc.) con interne ed esterne	Detraibile
Ampliamento locali	Demolizione e/o costruzione ampliando volumetrie esistenti	Detraibile, purché non nuovo appartamento
Apertura interna	Apertura vano porta per unire due unità immobiliari o altri locali con opere interne o apertura sul pianerottolo interno	Detraibile
Ascensore	Nuova installazione o sostituzione di quello preesistente (esterno o interno) con altro avente caratteri essenziali diversi, oppure per adeguamento L. 13/89	Detraibile
Balconi	Rifacimento con altro avente caratteri diversi (materiali, finiture e colori) da quelli preesistenti e nuova costruzione	Detraibile
Barriere architettoniche	Eliminazione	Detraibile
Box auto	Nuova costruzione	Detraibile, purché reso pertinenziale di una unità immobiliare
Cablatura degli edifici	Opere finalizzate alla cablatura degli edifici, a condizione che interconnettano tutte le unità immobiliari residenziali	Detraibile
Caldaia	Sostituzione o riparazione con innovazioni	Detraibile
Caloriferi e condizionatori	Sostituzione con altri anche di diverso tipo e riparazione o installazione di singoli elementi	Detraibile nelle singole unità immobiliari se si tratta di opere finalizzate al risparmio energetico
	Installazione di macchinari esterni	Detraibile
Cancelli esterni	Nuova realizzazione o sostituzione con altri aventi caratteristiche diverse (materiali, dimensioni e colori) da quelle preesistenti	Detraibile
Canna fumaria	Nuova costruzione interna o esterna o rifacimento modificando i caratteri preesistenti	Detraibile

INTERVENTI	MODALITÀ	CONDIZIONI DI DETRAIBILITÀ
Cantine	Effettuazione di suddivisioni interne con demolizioni e ricostruzioni tavolati opere esterne con modifiche delle caratteristiche delle pareti, porte e finestre	Detraibile
Centrale idrica	Riparazioni varie con modifiche distributive interne o esterne	Detraibile
	Nuova costruzione (volume tecnico) nell'ambito di un'operazione di manutenzione straordinaria, di un restauro o di una ristrutturazione	Detraibile
Centrale termica	Riparazioni varie interne ed esterne, conservando le caratteristiche (materiali, sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti (opere murarie)	Detraibile
	Con modifiche esterne (sagoma, materiali e colori nuova costruzione (volume tecnico) nell'ambito di un'operazione di manutenzione straordinaria, di un restauro o di una ristrutturazione	Detraibile nelle singole unità immobiliari se si tratta di opere finalizzate al risparmio energetico
	Con modifiche distributive interne	Detraibile
	Con modifiche esterne (sagoma, materiali e colori nuova costruzione (volume tecnico) nell'ambito di un'operazione di manutenzione straordinaria, di un restauro o di una ristrutturazione	Detraibile
Citofoni, videocitofoni e telecamere	Sostituzione o nuova installazione con le opere murarie occorrenti	Detraibile
Contenimento dell'inquinamento acustico	Opere finalizzate al contenimento realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette	Detraibile, purché sia certificato il raggiungimento degli standard di legge
Cornicioni	Nuova formazione o rifacimento con caratteristiche diverse da quelle preesistenti	Detraibile
Davanzali finestre e balconi	Nuova realizzazione o sostituzione di quelli preesistenti con altri aventi caratteristiche diverse (materiali, finiture e colori)	Detraibile
Facciata	Rifacimento, anche parziale, modificando materiali e/o colori (o anche solo i colori)	Detraibile
Finestra	Nuova apertura o modifica di quelle preesistenti	Detraibile
	Sostituzione con finestre di sagoma, materiale e colori diversi	Detraibile
Fognatura	Nuova costruzione o rifacimento con dimensioni e/o percorso diversi da quello preesistente, con opere interne o esterne (dal limite della proprietà fino alla fognatura pubblica)	Detraibile
Garage	Riparazioni varie e sostituzioni di parti con caratteristiche diverse da quelle preesistenti	Detraibile
	Nuova costruzione	Detraibile, se reso pertinenziale ad una unità immobiliare
Gradini scale	Sostituzione gradini interni e esterni, modificando la forma, le dimensioni o i materiali preesistenti	Detraibile
Grondaie	Nuova installazione o sostituzione con modifiche della situazione preesistente	Detraibile
Impianto di riscaldamento autonomo interno (purché conforme alla L. 46/90)	Nuovo impianto, senza opere edilizie	Detraibile
	Nuovo impianto con opere edilizie esterne (canna fumaria e/o altre opere interne o esterne) per riscaldamento o ventilazione	
	Riparazioni con ammodernamenti e/o innovazioni	
Impianto idraulico	Sostituzione o riparazione con innovazioni rispetto al preesistente	Detraibile

INTERVENTI	MODALITÀ	CONDIZIONI DI DETRAIBILITÀ
Inferriata fissa	Sostituzione con innovazioni rispetto alla situazione preesistente	Detraibile
	Nuova installazione con o senza opere esterne	Detraibile
Infissi esterni	Nuova installazione o sostituzione con altri aventi sagoma, materiali o colori diversi (solo se riguarda l'intera facciata)	Detraibile
Intonaci esterni facciata	Intonaci e tinteggiatura esterna con modifiche a materiali e/o colori	Detraibile
Lastrico solare	Rifacimento con materiali diversi rispetto a quelli preesistenti	Detraibile
Locale caldaia	Riparazioni murarie varie con modifiche rispetto alla situazione preesistente	Detraibile
	Nuova formazione (volume tecnico) esecuzione di interventi esterni che modificano materiali finiture colori	Detraibile
Lucernari	Nuova formazione o sostituzione con altri aventi caratteri (sagoma e colori) diversi da quelli preesistenti	Detraibile
Mansarda	Modifiche interne ed esterne con opere edilizie, senza modificarne la destinazione d'uso	Detraibile
Marciapiede	Nuova realizzazione su suolo privato	Detraibile
Messa a norma degli edifici	Interventi di messa a norma degli edifici	Detraibile, purché compresa nelle categorie di cui all'art. 1 L. 449/97 e siano presentate le certificazioni di legge
Montacarichi	Nuova installazione e sostituzione di quello preesistente con altro avente caratteristiche (materiali e colori) diverse da quelle preesistenti	Detraibile
Muri di cinta	Realizzazione e sostituzione con modificazioni rispetto alla situazione preesistente	Detraibile
Muri esterni di contenimento	Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in altra parte esterna o nello stesso luogo, ma modificando dimensioni, sagoma materiali e colori	Detraibile
Muri interni	Nuova costruzione o demolizione e ricostruzione in altra parte interna	Detraibile
Parapetti e balconi	Rifacimento o sostituzione con altri aventi caratteri diversi da quelli preesistenti	Detraibile
Parete esterna	Rifacimento anche parziale modificando materiali e colori (o anche solo i colori)	Detraibile
Parete interna	Nuova costruzione demolizione e ricostruzione in altra parte interna	Detraibile
Pavimentazione esterna	Nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente modificando la superficie e i materiali	Detraibile
Pensilina protezione autovetture	Sostituzione di quella preesistente con altra avente caratteristiche (materiali e colori) diverse da quelle preesistenti	Detraibile
Persiana	Nuova installazione o sostituzione con altra avente sagoma, materiale e colori diversi	Detraibile
Pianerottolo	Riparazione struttura con dimensioni e materiali diversi da quelli preesistenti	Detraibile
Piscina	Rifacimento modificando caratteri preesistenti	Detraibile
Porta blindata esterna	Nuova installazione o sostituzione con altre aventi sagoma o colori diversi	Detraibile
Porta blindata interna	Nuova installazione	Detraibile
Porta-finestra	Nuova installazione o sostituzione con altra avente sagoma e colori diversi	Detraibile
	Trasformazione da finestra a porta finestra	Detraibile
Porte esterne	Nuova installazione o sostituzione con altre aventi sagome o colori diversi e viceversa	Detraibile

INTERVENTI	MODALITÀ	CONDIZIONI DI DETRAIBILITÀ
Recinzioni	Realizzazione di nuova recinzione o sostituzione di quella preesistente con altra avente caratteristiche diverse	Detraibile
Ricostruzione	Demolizione e fedele ricostruzione di edifici	Detraibile
Risparmio energetico	Opere finalizzate al risparmio energetico, realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette	Detraibile, purché sia certificato il raggiungimento degli standard di legge
Salvavita	Sostituzione o riparazione con innovazioni	Detraibile
Sanitari	Sostituzione di impianti e apparecchiature	Detraibile
	Realizzazione di servizio igienico interno	Detraibile
Saracinesca	Nuova installazione di qualsiasi tipo o sostituzione di quella preesistente con innovazioni	Detraibile
Scala esterna	Nuova installazione, rifacimento e sostituzione con altra di caratteri (pendenza, posizione, dimensioni materiali e colori) diversi dai preesistenti	Detraibile
Scala interna	Nuova installazione, rifacimento e sostituzione con altra, modificando pendenza e posizione rispetto a quella preesistente	Detraibile
Serramenti esterni	Nuova installazione o sostituzione con altri aventi finiture e colori diversi dai precedenti	Detraibile
Sicurezza statica	Opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica	Detraibile
Solaio	Sostituzione dei solai di copertura con materiali diversi dai preesistenti	Detraibile
	Sostituzione di solai interpiano senza modifica delle quote	Detraibile
	Adeguamento dell'altezza dei solai, nel rispetto delle volumetrie esistenti	Detraibile
Soppalco	Innovazioni rispetto alla struttura preesistente o nuova costruzione	Detraibile
Sottotetto	Riparazioni murarie; riparazione apparecchi sanitari; sostituzione lucernari, conservando per le parti esterne (porte e lucernari) le caratteristiche precedenti	Non detraibile
	Riparazione modificando la posizione preesistente; sostituzione apparecchi sanitari, innovazioni con caratteristiche diverse da quelle preesistenti	Detraibile
	Modifiche interne ed esterne con varie opere edilizie senza modificarne la destinazione d'uso	Detraibile
	Formazione di una unità immobiliare abitabile nel sottotetto mediante l'esecuzione di opere edilizie varie	Detraibile purché già compreso nel volume
Strada asfaltata privata	Per accesso alla proprietà	Detraibile
Tegole	Sostituzione con altre di materiale e/o forma diverse da quelle preesistenti	Detraibile
Terrazzi	Rifacimento completo con caratteristiche diverse da quelle preesistenti (dimensioni o piano)	Detraibile
Tetto	Sostituzione dell'intera copertura	Detraibile
	Modifica della pendenza delle falde con o senza aumento di volume	Detraibile
Tinteggiatura esterna	Rifacimento modificando materiali e/o colori	Detraibile
Travi (tetto)	Sostituzioni con modifiche	Detraibile
	Sostituzione totale per formazione nuovo tetto	Detraibile
Veranda	Innovazioni rispetto alla situazione precedente	Detraibile
	Nuova costruzione con demolizione del muro che dà sul balcone creando aumento di superficie lorda di pavimento	Detraibile
	Trasformazione di balcone in veranda	Detraibile
Vespaio	Rifacimento	Detraibile
Zoccolo esterno facciata	Sostituzione con altro avente caratteri essenziali diversi	Detraibile

Tabella 2 - gli interventi sulle parti condominiali

INTERVENTI	MODALITÀ	CONDIZIONI DI DETRAIBILITÀ
Aerosabbiatura	Su facciata	Detraibile
Allargamento porte interne	Con demolizioni di modesta entità	Detraibile
Allarme (impianto)	Riparazione senza innovazioni	Detraibile
	Riparazione con sostituzione di alcuni elementi	Detraibile
Androne	Rifacimento conservando caratteristiche uguali a quelle preesistenti	Detraibile
Antenna	Antenna comune in sostituzione delle antenne private	Detraibile
Balconi	Riparazioni parti murarie (frontalini, cielo), sostituzione di parapetti e ringhiere conservando caratteristiche (materiali sagome e colori) uguali	Detraibile
Box	Riparazioni varie e sostituzione di parti anche strutturali conservando dimensioni uguali quelle preesistenti	Detraibile
Caldaia	Riparazione senza innovazioni	Detraibile
	Riparazione con sostituzione di alcuni elementi	Detraibile
Caloriferi e condizionatori	Sostituzione con altri anche di diverso tipo e riparazione o installazione di singoli elementi	Detraibile
Cancelli esterni	Riparazione o sostituzione cancelli o portoni, conservando caratteristiche (sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti	Detraibile
Canna fumaria	Riparazione o rifacimento, interno ed esterno conservando caratteristiche (materiali, sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti	Detraibile
Cantine	Riparazione conservando (materiali e colori) uguali a quelle preesistenti	Detraibile
Centrale idrica	Riparazioni varie interne ed esterne, conservando caratteristiche (materiali, sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti	Detraibile
Centrale termica	Riparazioni varie interne ed esterne, conservando caratteristiche (materiali, sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti	Detraibile
Centrale termica	Rifacimento o sostituzione conservando i caratteri essenziali preesistenti (materiali, dimensioni)	Detraibile
Davanzali finestre e balconi	Riparazione o sostituzione conservando i caratteri essenziali preesistenti	Detraibile
Facciata	Piccola apertura per sfiatatoio gas rifacimento, anche completo, con materiali e colori uguali a quelli preesistenti	Detraibile
Finestra	Sostituzione senza modifica della tipologia di infissi	Detraibile
Fognatura	Riparazione o sostituzione della canalizzazione fognaria, fino al limite della proprietà del fabbricato	Detraibile
Garage	Riparazioni varie e sostituzione di parti anche strutturali conservando dimensioni uguali a quelle preesistenti	Detraibile
Gradini scale	Sostituzione con gradini uguali a quelli preesistenti, interni e esterni	Detraibile
Grondaie	Riparazione o sostituzione senza modifiche della situazione preesistente	Detraibile
Impianto di riscaldamento (purché conforme alla L. 46/90)	Riparazione dell'impianto senza innovazioni, riparazione con ammodernamenti e/o innovazioni	Detraibile
Impianto idraulico	Riparazione senza innovazioni o sostituzioni	Detraibile
Inferriata fissa	Sostituzione di quelle preesistenti senza modificare la sagoma e/o i colori	Detraibile

INTERVENTI	MODALITÀ	CONDIZIONI DI DETRAIBILITÀ
Infissi esterni	Riparazione o sostituzione, conservando la sagoma, i materiali e i colori uguali a quelli preesistenti	Detraibile
Infissi interni	Sostituzione con altri infissi conservando le caratteristiche preesistenti	Detraibile
Intonaci esterni facciata	Intonaci e tinteggiatura esterna conservando materiali e colori uguali a quelli preesistenti	Detraibile
Intonaci interni	Intonaci e tinteggiatura interna senza limitazioni di materiale e colori	Detraibile
Lastrico solare	Rifacimento conservando materiali uguali a quelli preesistenti	Detraibile
Locale caldaia	Riparazioni murarie varie conservando le suddivisioni interne preesistenti	Detraibile
Lucernari	Sostituzione con altri aventi gli stessi caratteri (sagoma e colori) di quelli preesistenti	Detraibile
Marciapiede su suolo privato	Rifacimento come preesistente	Detraibile
Montacarichi (interni ed esterni)	Riparazione conservando caratteristiche uguali a quelle preesistenti	Detraibile
Muri di cinta	Riparazione conservando caratteristiche uguali a quelle preesistenti	Detraibile
Muri esterni di contenimento	Riparazione o rifacimento con materiali e sagoma uguali a quelli preesistenti	Detraibile
Muri interni	Riparazione o rifacimento conservando la stessa posizione, anche con materiali diversi	Detraibile
Parapetti e balconi	Riparazione o rinforzo della struttura conservando caratteri uguali a quelli preesistenti	Detraibile
Parcheggi	Riparazioni varie e sostituzione di parti anche strutturali conservando dimensioni uguali a quelle preesistenti	Detraibile
Parete esterna	Rifacimento, anche completo, con materiali e colori uguali a quelli preesistenti	Detraibile
Parete interna	Riparazione o rifacimento conservando la stessa posizione, anche con materiali diversi	Detraibile
Pavimentazione esterna	Rifacimento con dimensioni e materiali uguali a quelli preesistenti	Detraibile
Pavimentazione interna		Detraibile
Pensilina protezione autovetture	Rifacimento conservando sagoma e colori preesistenti	Detraibile
Persiana	Sostituzione conservando le caratteristiche preesistenti (sagoma e colori)	Detraibile
Pianerottolo	Riparazione struttura conservando dimensioni e materiali uguali a quelli preesistenti (interno ed esterno)	Detraibile
Piscina	Riparazione e rinforzo di strutture, conservando le caratteristiche (materiali, sagoma e colori) preesistenti	Detraibile
Porta blindata esterna	Sostituzione conservando sagome e colori preesistenti	Detraibile
Porta-finestra	Sostituzione con altra avente gli stessi caratteri essenziali	Detraibile
Porte esterne	Sostituzione conservando sagome e colori preesistenti	Detraibile
Porte interne	Riparazione, conservando materiali colori dimensioni	Detraibile
Recinzioni	Riparazione e sostituzione conservando caratteristiche (sagoma, materiali e colori) preesistenti	Detraibile
	Riparazione senza innovazioni o riparazione	Detraibile
Salvavita	Con sostituzione di alcuni elementi	Detraibile
Sanitari	Riparazione apparecchi sanitari e opere edilizie varie (tubazioni, piastrelle, ecc.)	Detraibile
Saracinesca	Sostituzione con altra purché vengano conservati dimensioni e colori uguali a quelli preesistenti	Detraibile

INTERVENTI	MODALITÀ	CONDIZIONI DI DETRAIBILITÀ
Scala esterna	Riparazione conservando pendenza, posizione, sagoma, colori e materiali uguali ai preesistenti	Detraibile
Scala interna	Riparazione e sostituzione conservando pendenza sagoma e posizioni preesistenti	Detraibile
Serramenti esterni	Sostituzione con altri aventi le stesse caratteristiche	Detraibile
Serramenti interni	Riparazioni, conservando materiali caratteristiche e colori preesistenti	Detraibile
Solaio	Sostituzione dei solai di copertura con materiali uguali a quelli preesistenti	Detraibile
Tegole	Sostituzione con altre uguali a quelle preesistenti	Detraibile
Terrazzi	Riparazione delle pavimentazioni, rifacimento o sostituzione conservando le caratteristiche preesistenti (dimensioni e piano)	Detraibile
Tetto	Riparazione con sostituzione di parte della struttura e dei materiali di copertura, conservando le caratteristiche preesistenti	Detraibile
Tinteggiatura esterna	Rifacimento conservando materiali e colori preesistenti	Detraibile
Tinteggiatura interna	Rifacimento senza limitazioni per materiali e colori	Detraibile
Tramezzi	Sostituzione tramezzi interni, senza alterazione della tipologia dell'unità immobiliare	Detraibile
Travi (tetto)	Sostituzione con altre aventi materiali dimensioni e posizione uguali a quelle preesistenti	Detraibile
Veranda	Rifacimento parziale conservando i caratteri essenziali	Detraibile
Zoccolo esterno facciata	Rifacimento conservando i caratteri essenziali	Detraibile

TARIFFA URBANISTICA ADEGUAMENTO ISTAT MAGGIO 2007-08-01

Di seguito la tabella completa delle variazioni dell'indice ISTAT per le prestazioni urbanistiche. Si ricorda che va applicato l'indice di aggiornamento vigente al momento della stipula dell'incarico, e non quello vigente al compimento della prestazione.

Ora professionista incaricato: € 25,11
Ora aiuto laureato: € 15,07
Ora aiutante di concetto: € 9,07

Mesi	Variazioni %
Novembre 1971	+ 10,1
Febbraio 1973	+ 21,0
Novembre 1973	+ 30,8
Marzo 1974	+ 41,0
Luglio 1974	+ 51,2
Ottobre 1974	+ 62,6
Febbraio 1975	+ 70,4
Ottobre 1975	+ 81,8
Febbraio 1976	+ 90,0
Maggio 1976	+ 103,2
Settembre 1976	+ 110,8
Novembre 1976	+ 122,5
Febbraio 1977	+ 133,6
Maggio 1977	+ 142,7
Settembre 1977	+ 151,3
Gennaio 1978	+ 161,4
Maggio 1978	+ 172,6
Settembre 1978	+ 182,0
Gennaio 1979	+ 195,3
Marzo 1979	+ 203,4
Maggio 1979	+ 212,3
Agosto 1979	+ 221,4
Ottobre 1979	+ 237,0
Novembre 1979	+ 241,4
Gennaio 1980	+ 258,4
Febbraio 1980	+ 264,6
Aprile 1980	+ 273,8
Giugno 1980	+ 280,6
Agosto 1980	+ 291,0
Ottobre 1980	+ 306,2
Novembre 1980	+ 314,7
Dicembre 1980	+ 320,1
Febbraio 1981	+ 335,7
Marzo 1981	+ 341,9
Maggio 1981	+ 354,3
Luglio 1981	+ 362,9
Settembre 1981	+ 372,6
Ottobre 1981	+ 381,9
Novembre 1981	+ 390,1
Gennaio 1982	+ 401,8
Marzo 1982	+ 413,0
Maggio 1982	+ 423,5
Luglio 1982	+ 436,3
Agosto 1982	+ 446,0
Settembre 1982	+ 453,8
Ottobre 1982	+ 464,7
Novembre 1982	+ 472,1
Gennaio 1983	+ 484,2
Febbraio 1983	+ 491,9
Aprile 1983	+ 503,6
Giugno 1983	+ 512,9
Agosto 1983	+ 521,1

Mesi	Variazioni %
Ottobre 1983	+ 539,7
Novembre 1983	+ 546,3
Gennaio 1984	+ 557,2
Febbraio 1984	+ 564,2
Aprile 1984	+ 573,5
Luglio 1984	+ 583,6
Ottobre 1984	+ 597,6
Novembre 1984	+ 601,9
Gennaio 1985	+ 614,0
Marzo 1985	+ 626,0
Maggio 1985	+ 636,9
Agosto 1985	+ 644,7
Ottobre 1985	+ 656,7
Dicembre 1985	+ 667,2
Gennaio 1986	+ 670,8
Aprile 1986	+ 681,2
Settembre 1986	+ 690,8
Dicembre 1986	+ 700,5
Marzo 1987	+ 711,6
Luglio 1987	+ 721,9
Settembre 1987	+ 730,1
Dicembre 1987	+ 741,2
Marzo 1988	+ 751,6
Luglio 1988	+ 762,0
Settembre 1988	+ 770,1
Novembre 1988	+ 784,2
Gennaio 1989	+ 793,8
Febbraio 1989	+ 801,2
Aprile 1989	+ 811,6
Luglio 1989	+ 822,0
Ottobre 1989	+ 836,8
Novembre 1989	+ 840,5
Gennaio 1990	+ 850,9
Marzo 1990	+ 861,0
Giugno 1990	+ 871,2
Agosto 1990	+ 881,3
Ottobre 1990	+ 895,1
Novembre 1990	+ 901,5
Gennaio 1991	+ 912,6
Febbraio 1991	+ 921,8
Maggio 1991	+ 932,8
Luglio 1991	+ 940,2
Ottobre 1991	+ 955,8
Novembre 1991	+ 963,8
Gennaio 1992	+ 974,2
Marzo 1992	+ 981,6
Maggio 1992	+ 991,8
Settembre 1992	+ 1001,9
Novembre 1992	+ 1014,8
Gennaio 1993	+ 1020,7
Aprile 1993	+ 1031,7
Giugno 1993	+ 1041,5

Mesi	Variazioni %
Ottobre 1993	+ 1055,8
Novembre 1993	+ 1061,3
Febbraio 1994	+ 1072,2
Maggio 1994	+ 1082,1
Settembre 1994	+ 1093,0
Novembre 1994	+ 1103,9
Gennaio 1995	+ 1112,7
Febbraio 1995	+ 1122,6
Marzo 1995	+ 1132,5
Maggio 1995	+ 1146,6
Giugno 1995	+ 1153,3
Settembre 1995	+ 1162,1
Novembre 1995	+ 1176,2
Gennaio 1996	+ 1180,0
Aprile 1996	+ 1194,9
Giugno 1996	+ 1202,5
Luglio 1996	+ 1199,9
Agosto 1996	+ 1201,1
Novembre 1996	+ 1210,0
Maggio 1997	+ 1210,0
Novembre 1997	+ 1231,2
Aprile 1998	+ 1241,1
Ottobre 1998	+ 1250,0
Aprile 1999	+ 1262,4
Settembre 1999	+ 1271,3
Gennaio 2000	+ 1281,2
Marzo 2000	+ 1291,2
Giugno 2000	+ 1301,2
Novembre 2000	+ 1316,1
Gennaio 2001	+ 1323,7
Marzo 2001	+ 1330,0
Giugno 2001	+ 1341,2
Gennaio 2002	+ 1356,2
Febbraio 2002	+ 1361,2
Maggio 2002	+ 1371,2
Ottobre 2002	+ 1383,7
Gennaio 2003	+ 1394,9
Marzo 2003	+ 1402,4
Luglio 2003	+ 1411,2
Novembre 2003	+ 1422,4
Marzo 2004	+ 1431,2
Giugno 2004	+ 1441,2
Febbraio 2005	+ 1453,7
Aprile 2005	+ 1461,2
Agosto 2005	+ 1472,4
Gennaio 2006	+ 1482,4
Aprile 2006	+ 1492,4
Luglio 2006	+ 1502,4
Febbraio 2007	+ 1510,0
Maggio 2007	+ 1520,0



Preiscrizioni al corso 2007-2008 di Architettura Bioecologica ANAB - IBN - SIB



VENERDÌ 21 SETTEMBRE CONVEGNO DI APERTURA E PRESENTAZIONE CORSO

PER ISCRIZIONI, CONTATTI ED INFORMAZIONI

Per una efficiente organizzazione del corso si invitano gli interessati al Modulo A a prendere contatto per preiscrizione ai seguenti indirizzi:

Arch. Tullio Zampedri tel. 0464 439438
e-mail: tekhne.architettura@libero.it

Arch. Carlotta Cocco tel. 0464 430577
e-mail: carlottacds@tin.it

Delegazione trentina: trento@anab.it

La delegazione Trento di ANAB organizza a partire ottobre 2007 il mod A del Corso di Architettura Bioecologica

gestito in collaborazione con IBN in diverse sedi nazionali; articolato in due moduli, che prevedono lo svolgimento di seminari, attività progettuali, visite guidate. Il materiale didattico comprende, tra l'altro, le dispense del corso elaborato dal Prof. Anton Schneider dell'Institut fur Baubiologie+Oekologie di Neubern, precursore internazionalmente riconosciuto della Architettura Bioecologica come disciplina, primo ed unico corso che tratta la materia in modo organico e unitario, in oltre mille pagine di testo, seguito da migliaia di studenti in Italia e in Europa.

Il corso si articola in:

- **Modulo A: 92 ore** di seminari teorici tenuti da docenti universitari e tecnici specializzati. Il corso avrà inizio da ottobre 2007 con cadenza quindicinale e sarà formato da un totale di 10 incontri in cui saranno presenti 20 relatori;
Il modulo A sarà preceduto da una conferenza pubblica di apertura.
- **Modulo B: 88 ore** di laboratorio progettuale, visite guidate e lezioni di approfondimento (con inizio primavera 2008);
Il modulo B si conclude con la conferenza di un progettista di rilievo internazionale e l'esame scritto.

Il Modulo A del Corso di Architettura Bioecologica ANAB-IBN-SIB può essere realizzato anche come pacchetto formativo autonomo, composto da 11 seminari per un totale di 92 ore di lezione.

1.a Architettura sostenibile e regionalismo

Architettura, ecologia, storia; Caratteri ambientali e regionalismo.

2.a I luoghi dell'abitare e la salute psicofisica

Antropologia dell'abitare: costruire a misura d'uomo Geobiologia, elettrobiologia, inquinamento indoor e outdoor

3.a Il progetto del comfort

Comfort termoisometrico e acustico Illuminazione e ventilazione naturale

4.a Il progetto ecologico degli interni

Il design ecologico Il progetto del colore

5.a Ecologia urbana e partecipazione

Elementi di ecologia urbana Elementi di progettazione partecipata

6.a Architettura bioclimatica

Bioclimatica e sistemi solari passivi Energie rinnovabili e sistemi ad alta efficienza per la climatizzazione

7.a Requisiti ambientali ed energetici

Stratigrafie di involucro e bilancio energetico Valutazione e certificazione della qualità degli organismi edilizi

8.a Valutazione e certificazione

Valutazione e certificazione della qualità dei materiali Legno: metodi e tecniche costruttive

9.a Materiali e tecniche costruttive

Terra cruda e cotta: metodi e tecniche costruttive Calce e prodotti minerali: metodi e tecniche costruttive

10.a Uso e riuso delle risorse in architettura

Ciclo dell'acqua e fitodepurazione Riciclo dei materiali e gestione dei rifiuti

11.a Materiali e tecnologie per la bioedilizia

Analisi economica, ecobilancio e mercato nel progetto sostenibile Materiali e tecnologie per il progetto sostenibile.

